



DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA
FISCALITÀ AUTOMOBILISTICA
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI
*Ufficio Sviluppo, Gestione e Formazione
Tasse Automobilistiche*
CT

Spett.le AGENZIA ITALIA GROUP S.r.l.
agenziaitaliagroup@pec.it

Spett.le POLO TELEMATICO
AVANTGARDE S.r.l.
info@ptavantpec.it

Spett.le ISACO NETWORK SERVICES
S.r.l.
isaco-scr1@pecisaco.it

Spett.le SERMETRA S.Cons.p.A.
sermetra@legalmail.it

Spett.le SERMETRANET SERVICE S.r.l.
sermetranet@legalmail.it

Spett.le STANET S.p.A.
direzione.stanet@legalmail.it

OGGETTO: Tasse automobilistiche - Legge di Bilancio 2023 - Riscossione coattiva.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, Suppl. Ordinario n. 43 è stata pubblicata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (*Legge di Bilancio 2023*), entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Il provvedimento legislativo contiene disposizioni rilevanti in merito alla riscossione coattiva:

1. Stralcio debiti tributari fino a 1.000 euro.

L'articolo 1, commi 222-230, prevede l'**annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023**, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, **dei singoli debiti** affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

2. Definizione agevolata.

L'articolo 1, commi 231-252, introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per aderire alla definizione il debitore dovrà presentare **entro il 30 aprile 2023** una **dichiarazione all'Agente della riscossione**, esclusivamente in via telematica.

Per ogni dettagliata informazione si rinvia al [sito istituzionale](#) di Agenzia delle Entrate. Riscossione.

Si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE